

### CIRCOLARE 11/2022 NOVITA' DEL DECRETO MILLEPROROGHE

10/03/2022

Queste le principali novità contenute “Decreto Milleproroghe”, convertito dalla Legge n. 15/2022. Nello specifico, il Decreto:

- conferma la possibilità, anche per le assemblee societarie tenute entro il 31.7.2022, di svolgimento con la modalità “a distanza”. Non è stato previsto il differimento del termine di approvazione del bilancio 2021, che resta fissato al 30.4.2022;
- prevede l'estensione alle perdite d'esercizio 2021 dell'inapplicabilità delle previsioni civilistiche in materia di perdita del capitale sociale;
- consente la sospensione dell'ammortamento delle immobilizzazioni anche nel bilancio 2021 per tutti i soggetti, a prescindere dal comportamento tenuto nel bilancio 2020;
- proroga al 2023 della riduzione da € 2.000 a € 1.000 della soglia dei trasferimenti di denaro contante;
- differisce dal 30.6.2022 al 31.12.2022 del termine per effettuare gli investimenti in beni strumentali “generici” e “Industria 4.0” per i quali è già stata effettuata la prenotazione e versato l'acconto di almeno il 20% entro il 31.12.2021 per fruire del credito d'imposta del 10%-50%;
- riconosce, anche nel periodo 12.11 - 31.12.2021, della detraibilità delle spese di asseverazione / apposizione del visto di conformità per i lavori edilizi e dell'esclusione dagli obblighi di asseverazione / visto per gli interventi di “edilizia libera” e per quelli di importo fino a € 10.000 (escluso il “bonus facciate”).

Di seguito le ulteriori novità previste dal Decreto. **Le novità apportate in sede di conversione hanno efficacia dall'1.3.2022.**

#### **1. PUBBLICITÀ SOVVENZIONI E CONTRIBUTI PUBBLICI**

La Nota integrativa delle società di capitali deve riportare le informazioni relative ai benefici economici pubblici ricevuti nell'esercizio precedente di ammontare complessivo pari o superiore a € 10.000.

Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata / “micro - imprese”, le società di persone e ditte individuali nonché le associazioni / fondazioni / ONLUS e le coop sociali che svolgono attività a favore di stranieri devono pubblicare le informazioni, entro il 30.6 di ogni anno, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza.

**Sono esclusi dall'obbligo di pubblicazione gli aiuti di Stato / aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA).**

Per effetto di quanto disposto dal comma 125-ter, DL n. 124/2017 “a partire dal 1° gennaio 2020”, l'inosservanza dell'obbligo di pubblicità in esame comporta l'applicazione:

- della sanzione pari all'1% di quanto ricevuto, con un minimo di € 2.000;
- della sanzione accessoria dell'adempimento all'obbligo in esame.

L'applicazione delle sanzioni è stata prima d'ora differita all'1.1.2022.

Il Decreto Milleproroghe prevede ora che:

[silvia.borgonovo@cifra83.it](mailto:silvia.borgonovo@cifra83.it)

[marco.borgonovo@cifra83.it](mailto:marco.borgonovo@cifra83.it)

Dott.ssa Silvia Borgonovo

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Dott. Marco Borgonovo

Consulente del Lavoro

- **“per l’anno 2021** il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, **è prorogato al 1° luglio 2022”** (in precedenza 1.1.2022);
- **“per l’anno 2022**, il termine di cui all’articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, **è prorogato al 1° gennaio 2023”**.

### **2. BONUS PSICOLOGO**

Tenuto conto dell’aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica causato dall’emergenza COVID-19, è stato introdotto un contributo, nella misura massima di € 600 per persona e parametrato al valore ISEE, per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’Albo degli psicologi. Il contributo non spetta ai soggetti con ISEE superiore a € 50.000.

Le modalità di presentazione della domanda per accedere al contributo / entità dello stesso / requisiti (anche reddituali) per la fruizione del beneficio sono demandati ad un apposito Decreto del Ministero della Salute di concerto con il MEF.

### **3. RATEAZIONE SOMME ISCRITTE A RUOLO**

E’ stato previsto che i carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui all’art. 68, commi 1 e 2-bis, DL n. 18/2020 (8.3.2020 / 21.2.2020 per i soggetti con domicilio fiscale / sede legale o operativa alla stessa data nei Comuni individuati nell’Allegato 1, DPCM 1.3.2020, ossia nella c.d. “zona rossa” di prima istituzione), è intervenuta la decadenza dal beneficio, **possono essere nuovamente oggetto di dilazione qualora l’apposita domanda sia presentata dall’1.1.2022 al 30.4.2022, senza obbligo di versare le rate scadute alla data della relativa presentazione.**

### **4. ASSEMBLEE APPROVAZIONE BILANCIO**

È confermata la proroga per le assemblee tenute entro il 31.7.2022 della previsione per cui anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:

- il voto può essere espresso per via elettronica o per corrispondenza;
- l’assemblea può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 2370, comma 4, 2479-bis, comma 4, e 2538, comma 6, C.c. senza necessità che il presidente / segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;
- le srl possono consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta / consenso espresso per iscritto.

**Non è stata disposta alcuna proroga al termine di approvazione del bilancio 2021 che resta confermata al 30.4.2022 (120 giorni dalla chiusura dell’esercizio).**

### **5. RIDUZIONE CAPITALE SOCIALE PER PERDITE**

In sede di conversione è stata estesa alle perdite dell’esercizio in corso al 31.12.2021 (in precedenza, 31.12.2020) la previsione di cui all’art. 6, comma 1, DL n. 23/2020, c.d. “Decreto Liquidità, in base al quale alle predette perdite non sono applicabili le seguenti disposizioni in materia di perdita del capitale sociale e riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale.

### **6. SOSPENSIONE AMMORTAMENTI**

Viene riproposta la possibilità di sospendere (in tutto o in parte) l'imputazione contabile degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali anche per il bilancio d'esercizio 2021 a prescindere dal "comportamento" tenuto nel bilancio 2020. Tale proroga è ora estesa a tutti i soggetti e pertanto opera nei confronti sia di coloro che hanno usufruito al 100% della sospensione dell'ammortamento 2020 sia di coloro che hanno effettuato, anche parzialmente, l'ammortamento 2020.

### **7. SOSPENSIONE TERMINI AGEVOLAZIONI "PRIMA CASA"**

E' stato prorogato dal 31.12.2021 al 31.3.2022 il termine finale di sospensione della decorrenza dei termini della Nota II-bis dell'art. 1, Tariffa DPR n. 131/86 collegati con le agevolazioni "prima casa". Di conseguenza sono sospesi, per il periodo 23.2.2020 - 31.3.2022, i termini di:

- 18 mesi (a decorrere dall'acquisto dell'immobile) entro i quali l'acquirente della "prima casa" deve trasferire la propria residenza nel Comune di ubicazione dell'immobile acquistato;
  - 1 anno (a decorrere dalla cessione dell'immobile) entro cui il contribuente, che ha ceduto la propria "prima casa" acquistata con le agevolazioni in esame, deve acquistare un altro immobile da destinare ad abitazione principale, per non decadere dalle stesse (in caso di cessioni avvenute entro 5 anni dall'acquisto);
  - 1 anno (a decorrere dall'acquisto della nuova "prima casa" con le relative agevolazioni) entro cui il contribuente deve cedere l'abitazione già posseduta, per non decadere dalle predette agevolazioni.
- La sospensione riguarda anche il termine di 1 anno per il riconoscimento del credito d'imposta di cui all'art. 7, Legge n. 448/98 a favore del contribuente che ha ceduto l'abitazione acquistata con le agevolazioni "prima casa" ed ha acquistato un altro immobile "prima casa".

### **8. LIMITE PAGAMENTI IN CONTANTE**

Disposto lo **slittamento dall'1.1.2022 all'1.1.2023 della riduzione da € 2.000 a € 1.000 della soglia per i trasferimenti di denaro contante / titoli al portatore** (non sono state "allineate" le relative sanzioni che risultano pari al minimo edittale di € 1.000).

### **9. CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI**

Prorogato dal 30.6.2022 al 31.12.2022 il termine entro il quale è possibile effettuare gli investimenti in beni strumentali "generici" e "Industria 4.0" di cui alla Tabella A, Legge n. 232/2016 (Finanziaria 2017), in presenza dell'ordine accettato dal fornitore e del versamento dell'acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021, al fine di usufruire del credito d'imposta rispettivamente della misura del 10% e del 50% previsto dall'art. 1, commi 1054 e 1056, Legge n. 178/2020 (Finanziaria 2021).

### **10. DETRAZIONE SPESE PER ATTESTAZIONI / ASSEVERAZIONI / VISTO CONFORMITÀ**

Con il DL n. 157/2021, c.d. "Decreto Controlli antifrodi", il Legislatore ha previsto, a decorrere dal 12.11.2020, l'estensione dell'obbligo di visto di conformità e di asseverazione della congruità delle spese per poter usufruire della detrazione del 110% (con alcune eccezioni) nonché per poter esercitare l'opzione per lo sconto in fattura / cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante (sia nella misura del 110% che nelle misure ordinariamente previste) per le spese relative agli interventi edilizi / di risparmio energetico.

# STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

---

La Finanziaria 2022 ha abrogato il citato Decreto, facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dello stesso. Con l'art. 1, comma 29 è stato inserito il nuovo comma 1-ter all'art. 121, DL n. 34/2020 ai sensi del quale, **a decorrere dall'1.1.2022**: "rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al comma 2 anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell'aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018 ... o della normativa regionale, e agli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160".

Di conseguenza:

- per il periodo compreso tra il 12.11 e il 31.12.2021 vigevano i nuovi obblighi ma le relative spese non erano espressamente comprese tra quelle detraibili. Sul punto l'Agenzia delle Entrate ne aveva riconosciuto in via interpretativa, la detraibilità;
- a decorrere dall'1.1.2022 per i lavori rientranti nella c.d. "edilizia libera" nonché quelli di importo complessivo non superiore a € 10.000, esclusi quelli rientranti nel c.d. "bonus facciate", non devono essere assolti i nuovi obblighi di attestazione / apposizione del visto di conformità, richiesti invece per i medesimi lavori nel periodo compreso tra il 12.11 e il 31.12.2021. Ora, in sede di conversione, il Legislatore ha stabilito che "le disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ... **si applicano anche per le spese sostenute dal 12 novembre 2021 al 31 dicembre 2021**".

Pertanto:

- anche per le spese di asseverazione della congruità delle spese e di apposizione del visto di conformità sostenute tra il 12.11 e il 31.12.2021 è riconosciuta la detraibilità nella stessa misura prevista per gli interventi eseguiti
- anche nel periodo compreso tra il 12.11 e il 31.12.2021 è applicabile la semplificazione introdotta dalla Finanziaria 2022 che esclude dai nuovi obblighi gli interventi di "edilizia libera" e quelli di importo complessivo non superiore a € 10.000, con esclusione degli interventi rientranti nel c.d. "bonus facciate".

Cordiali saluti

Lo studio

---

[silvia.borgonovo@cifra83.it](mailto:silvia.borgonovo@cifra83.it)

[marco.borgonovo@cifra83.it](mailto:marco.borgonovo@cifra83.it)

Dott.ssa Silvia Borgonovo  
Dottore Commercialista – Revisore Contabile

pag. 4 di 4

Dott. Marco Borgonovo  
Consulente del Lavoro